

Dolo specifico per la bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta

La mera superficialità ricade nella bancarotta semplice

/ Maurizio MEOLI

La **bancarotta documentale** da **omessa tenuta** di libri e scritture contabili è tra i temi affrontati dalla sentenza n. [15802/2016](#) della Cassazione. L'[art. 216](#) comma 1 n. 2 del RD 267/42 (bancarotta fraudolenta documentale) punisce con la **reclusione da tre a dieci anni**, se è dichiarato fallito, da un lato, l'imprenditore che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili e, dall'altro, l'imprenditore che li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Il successivo [art. 217](#) comma 2 del RD 267/42 (bancarotta semplice documentale), invece, punisce con la **reclusione da sei mesi a due anni** l'imprenditore dichiarato fallito, che, fuori dei casi di cui sopra, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Nonostante il silenzio normativo, la Suprema Corte ritiene che la fattispecie **fraudolenta** possa conseguire anche da mere condotte omissive (*cf.* anche Cass. nn. [29161/2011](#) e [6769/2006](#)). Determinante, quindi, diviene il profilo psicologico. Al riguardo la decisione in commento si limita ad evidenziare come il dolo della bancarotta fraudolenta documentale sia generico, e costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile – o estremamente difficile – la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (*cf.* Cass. n. [5264/2014](#)); fermo restando che sussiste il reato non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con **particolare diligenza** (*cf.* Cass. n. [45174/2015](#)).

Tale limitato angolo visuale è determinato dal fatto che, nel caso di specie, si discuteva di irregolare tenuta (delle scritture contabili) e non di omessa tenuta. I giudici di legittimità, peraltro, sono pienamente consapevoli dell'orientamento (anche richiamato dal ricorrente) secondo il quale, in tema di bancarotta documentale, qualora sia assente o insufficiente l'accertamento in ordine allo scopo eventualmente propostosi dall'agente ed in ordine alla oggettiva finalizzazione, la **mera mancanza** dei libri e delle scritture contabili de-

ve essere ricondotta alla ipotesi criminosa di **bancarotta semplice**. Invero, poiché l'omessa tenuta delle scritture contabili è, a livello oggettivo, espressamente sanzionata dall'[art. 217](#) comma 2 del RD 267/42, essa può essere sussunta, nonostante l'assenza di una esplicita previsione, nella più grave fattispecie di cui all'[art. 216](#) comma 1 n. 2 del RD 267/42 solo se risulti assistita non dal dolo generico ma dal **dolo specifico** di realizzare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, al pari delle condotte di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili.

In particolare, come precisato dalla sentenza della Cassazione n. [17084/2015](#), mentre per le ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili, per **espresso dettato della legge**, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, caratterizzate dalla tenuta delle scritture "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", è richiesto, invece, il dolo intenzionale, perché la finalità dell'agente è riferita a un elemento costitutivo della stessa fattispecie oggettiva, ovvero l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa, anziché a un elemento ulteriore, non necessario per la consumazione del reato, qual è il pregiudizio per i creditori.

Peraltro, nella prospettiva dell'accertamento, alle diverse configurazioni del dolo nelle due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale non corrisponde una sostanziale diversificazione nell'**onere probatorio** per l'accusa, perché è pur sempre necessario escludere in entrambi i casi la rilevanza di un atteggiamento psicologico di mera superficialità dell'imprenditore fallito. Infatti, tale atteggiamento è proprio della bancarotta documentale semplice, che può essere caratterizzata dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente "ometta", rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture.

Infine, l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una **presunzione semplice**, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (*cf.* Cass. nn. [2812/2014](#), [29161/2011](#) e [11931/2005](#)).